

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Capotosti rag. Luca



IL SEGRETARIO COMUNALE
Veca dr.ssa Nella

Nella Veca

PARERI EX ART. 49 T.U.EE.LL. 267/2000

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Mondin Noemi

Mondin Noemi

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Mondin Noemi

Mondin Noemi

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione:

- ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi;
- è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari, come previsto dall'art. 125 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- è stata comunicata al Prefetto, ai sensi dell'art. 135, comma secondo, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Lì 08 APR 2022



IL SEGRETARIO COMUNALE
Veca dr.ssa Nella

Nella Veca

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134, D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, primo comma, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE



COMUNE DI VALSTRONA

PROVINCIA DEL VCO

- ORIGINALE
- COPIA

N.15

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E COSTITUZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31.12.2021 EX ART. 3, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 118/2011 E RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO AI SENSI DEL DM 14.07.2021.

L'anno duemilaventidue, addì trenta del mese di marzo alle ore 17.45. nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

		PRESENTI	ASSENTI
CAPOTOSTI LUCA	Sindaco	X	
RAINOLDI IVAN	Vicesindaco	X	
STRAMBO SARA	Assessore		X
TOTALI		2	1

Partecipa il Segretario comunale Dr.ssa Nella Veca, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Capotosti rag. Luca, in qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visti:

• l'articolo 228, comma 3, del d.lgs. n. 267/2000, il quale prevede che "Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni";


• l'articolo 3, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011, il quale prevede che "Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso di tale esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimutate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate"; Richiamato altresì il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (all. n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 e s.m. e i.) ed in particolare il punto 9.1 inerente il riaccertamento ordinario dei residui: "In ossequio al principio contabile generale n. 9 della prudenza, tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare: - la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito; - l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno; - il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti; - la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio. La ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente: a) i crediti di dubbia e difficile esazione; b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili; c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebitato o erroneo accertamento del credito; d) i debiti insussistenti o prescritti; e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione; f) i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di approvare, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011 ed in ossequio al principio contabile all. 4/2 al citato decreto, punto 9.1, i seguenti elenchi dei residui attivi e passivi cancellati, reimputati e mantenuti alla data del 31 dicembre 2021, risultanti dall'operazione di riaccertamento ordinario che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale:
Totale residui attivi al 31.12.2021: € 341.984,99
Totale residui passivi al 31.12.2021: € 505.623,11
2. Di quantificare in via definitiva il Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) di spesa al termine dell'esercizio 2021 (corrispondente al FPV di entrata dell'esercizio successivo), pari a €. 197.039,90 di cui:
FPV di spesa parte corrente: €. 0
FPV di spesa parte capitale €. 197.039,90
3. Di trasmettere il presente provvedimento, in ottemperanza a quanto previsto dal Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (punto 9.3) al Tesoriere Comunale, unitamente all'elenco aggiornato dei residui attivi e passivi iniziali;
4. Di dare atto che, per le motivazioni citate in premessa, il riaccertamento straordinario di cui all'art. 1, comma 5, del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 14 luglio 2021 ha esito negativo.
5. Di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione favorevole, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di rispettare i termini previsti dalla legge per la successiva approvazione del conto consuntivo esercizio 2021.



competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile.

Con riferimento ai crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio, sulla base della ricognizione effettuata, si procede all'accantonamento al fondo di crediti, di dubbia e difficile esigibilità accantonando a tal fine una quota dell'avanzo di amministrazione".; Dato atto che, alla luce della normativa sopra richiamata, tramite deliberazione della Giunta comunale viene disposto il riaccertamento ordinario dei residui, attraverso il quale si procede alla cancellazione dei residui attivi e passivi non assistiti da obbligazioni giuridicamente perfezionate nonché alla reimputazione dei residui attivi e passivi le cui obbligazioni non sono esigibili alla data del 31 dicembre dell'esercizio a cui si riferisce il rendiconto;

Considerato che la reimputazione dei residui passivi non esigibili nell'esercizio a cui è riferito il rendiconto comporta:

- a) una variazione del bilancio di previsione in corso di gestione, al fine di istituire o incrementare gli stanziamenti cui le spese devono essere imputate;
- b) il trasferimento all'esercizio di re-imputazione anche della "copertura", che l'impegno aveva nell'esercizio cui era stato inizialmente imputato, attraverso il fondo pluriennale vincolato.

La costituzione o l'incremento di tale fondo è escluso solo in caso di contestuale reimputazione di entrate e spese correlate;

Rilevato che nell'ambito delle operazioni propedeutiche alla formazione del rendiconto dell'esercizio 2021, il Responsabile del settore finanziario ha proceduto ad un'approfondita verifica, da cui è emersa la necessità di provvedere alla cancellazione e conseguente reimputazione di entrate e spese già impegnate ma non esigibili al 31/12/2021;

Considerato che il fondo pluriennale vincolato, a seguito del riaccertamento dei residui attivi e passivi dell'esercizio Rilevato che nell'ambito delle operazioni propedeutiche alla formazione del rendiconto dell'esercizio 2021, il Responsabile del settore finanziario ha proceduto ad un'approfondita verifica, da cui è emersa la necessità di provvedere alla cancellazione e conseguente reimputazione di entrate e spese già impegnate ma non esigibili al 31/12/2021;

Considerato che il fondo pluriennale vincolato, a seguito del riaccertamento dei residui attivi e passivi dell'esercizio 2021, risulta così determinato:

Parte corrente - Esercizio 2021 Fondo pluriennale vincolato € 0

Parte capitale - Esercizio 2021 Fondo pluriennale vincolato € 197.039,90

Preso atto che le reimputazioni sopra evidenziate, sia di parte corrente sia di parte capitale, originano variazioni al bilancio di previsione 2022/2024 riguardanti il fondo pluriennale vincolato e la parte spesa del bilancio;

Rilevato quanto esplicito al punto 9.1 dell'allegato 4/2 al DLgs. n. 118/2011: "Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere

dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto. [...] Si conferma che, come indicato al principio 8, il riaccertamento dei residui, essendo un'attività di natura gestionale, può essere effettuata anche nel corso dell'esercizio provvisorio, entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto. In tal caso, la variazione di bilancio necessaria alla reimputazione degli impegni e degli accertamenti all'esercizio in cui le obbligazioni sono esigibili, è effettuata, con delibera di Giunta, a valere dell'ultimo bilancio di previsione approvato. La delibera di Giunta è trasmessa al tesoriere."

Richiamato l'art. 1, commi 5 e 6, del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 14 luglio 2021 che testualmente recitano:

5. Ai fini del rendiconto 2021, gli enti di cui all'art. 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con delibera della giunta, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario, provvedono, contestualmente al riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2021, al riaccertamento straordinario dei residui al 31 dicembre 2021, attraverso:

- a. la cancellazione definitiva dei propri residui attivi individuati dall'elenco trasmesso dall'agente della riscossione ai sensi del comma 4;
- b. la riduzione del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione dell'ultimo rendiconto approvato, di un importo pari a quello riguardante i residui attivi cancellati;
- c. la determinazione del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario di importo pari alla differenza tra l'importo dei residui attivi cancellati di cui alla lettera a) e la riduzione del fondo crediti di dubbia esigibilità di cui alla lettera b);
- d. la cancellazione definitiva dalle scritture patrimoniali dei crediti individuati dall'elenco trasmesso dall'agente della riscossione ai sensi del comma 4 già stralciati dal conto del bilancio.

6. L'operazione di riaccertamento di cui al comma 5 è oggetto di un unico atto deliberativo della giunta trasmesso tempestivamente al Consiglio. In sede di approvazione del rendiconto 2021 è esercitata la facoltà di ripianare il maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario di cui al comma 5, lettera c), in dieci annualità, in quote annuali costanti, a decorrere dall'esercizio 2022.

DATO ATTO che ai fini del riaccertamento straordinario dei residui l'unico agente della riscossione a cui l'ente affida la riscossione dei crediti di cui al sopracitato DM è Agenzia delle Entrate - Riscossione;

RILEVATO CHE non sussistono tra i residui attivi debiti tributari di importo residuo fino ad € 5.000,00, risultanti da carichi affidati agli agenti della riscossione tra il 01.01.2000 ed il 31.12.21, RITENUTO quindi di non dover procedere ad alcuna scrittura di rettifica delle consistenze dei residui attivi al 31.12.2021 e dello stato patrimoniale semplificato;

Ritenuto necessario variare gli stanziamenti del bilancio di previsione anno 2021 e gli stanziamenti del bilancio 2022/2024;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'articolo 49 del TUEL 267/2000 e s.m.i dal Responsabile del Servizio;

Acquisto il Parere del Revisore dei Conti Dott. Pierluigi Caniggia;